

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1008-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE STIRATI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro « ad interim » degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria e del Commercio

e col Ministro del Commercio Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 1965

Comunicata alla Presidenza il 25 giugno 1965

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sul caffè adottato a New York il 28 settembre 1962

ONOREVOLI SENATORI. — Tra gli Accordi stipulati nell'ambito delle Nazioni Unite per regolamentare il commercio mondiale dei prodotti di base, vi è quello relativo al caffè, concluso a New York il 28 settembre 1962 e firmato dalla quasi totalità dei Paesi produttori e consumatori di caffè, tra cui la Italia.

L'Italia, che è il quarto importatore mondiale di caffè, non avrebbe potuto esimersi dal firmare tale Accordo senza contraddire la politica di cooperazione economica internazionale, che essa ha sempre promosso, e la politica di assistenza allo sviluppo dei Paesi economicamente meno progrediti. La regolamentazione del commercio dei prodotti di base è infatti uno dei principali argomenti discussi in sede UNCTAD, ed il caffè, in particolare, è uno dei più importanti prodotti di molti Paesi sottosviluppati. Mediante l'Accordo viene assicurata ai Paesi produttori una notevole stabilità nei prezzi del caffè ed una costanza negli sbocchi di tale prodotto.

In tal modo le risorse valutarie derivanti dalla sua esportazione possono servire come base sicura nella realizzazione dei vari piani di sviluppo. Ai Paesi consumatori viene, d'altra parte, garantita una regolare disponibilità di caffè a prezzi equi.

Per raggiungere questi risultati l'Accordo prevede quote annuali di esportazione per i

Paesi produttori fissate ad un livello leggermente inferiore alla produzione esportabile. Queste quote sono modificabili trimestralmente in base all'andamento della produzione e del commercio.

Le quote di esportazione, l'utilizzo di dette quote e l'esecuzione dell'Accordo in generale, sono controllate dall'Organizzazione internazionale del caffè.

L'Accordo è perfettamente compatibile con la nostra legislazione commerciale interna come pure con gli impegni assunti da parte dell'Italia nella Comunità europea e nelle altre sedi internazionali.

L'unico onere finanziario derivante dalla partecipazione all'Accordo del caffè è quello relativo alla quota di partecipazione che ammonta a lire 13.400.000.

Pertanto, quanto alla copertura finanziaria, non si può non tener conto del parere espresso dalla Commissione Finanze e tesoro la quale osserva che « all'articolo 3, nel quale è contenuta l'indicazione della copertura finanziaria degli oneri comportati dal provvedimento a tutto l'anno finanziario 1965, è necessario introdurre, al primo comma, espressa deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, onde consentire l'utilizzo delle disponibilità in fondo globale per l'esercizio 1963-64 ».

STIRATI, *relatore*

TESTO DEL GOVERNO

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale sul caffè, adottato a New York il 28 settembre 1962.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 64 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

All'onere derivante dalla partecipazione all'Accordo indicato nei precedenti articoli, sino a tutto l'anno 1964, sarà provveduto quanto a lire 11.150.000 a carico del fondo speciale iscritto al Capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64, quanto a lire 16.750.000 con l'entrata derivante dal versamento in Tesoreria di corrispondente importo da prelevarsi dal conto di Tesoreria intestato al Ministero del tesoro per liquidazione beni tedeschi.

All'onere di lire 13.400.000 relativo all'esercizio 1965 sarà fatto fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al Capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

All'onere derivante dalla partecipazione all'Accordo indicato nei precedenti articoli, sino a tutto l'anno 1964, sarà provveduto quanto a lire 11.150.000, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo speciale iscritto al Capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64, quanto a lire 16.750.000 con l'entrata derivante dal versamento in Tesoreria di corrispondente importo da prelevarsi dal conto di Tesoreria intestato al Ministero del tesoro per liquidazione beni tedeschi.

Identico.

Identico.